

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 marzo 2010 —  
Commissione europea/Regno di Spagna**

(Causa C-392/08) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — Art. 11, n. 1, lett. c) — Obbligo di elaborare piani di emergenza esterni — Termine)*

(2010/C 134/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e A. Sipos, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE (GU 1997 L 10, pag. 13) — Omessa elaborazione di taluni piani di emergenza esterni per le misure da prendere all'esterno dello stabilimento

**Dispositivo**

- 1) *Non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti contemplati all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 11, n. 1, lett. c), di quest'ultima.*
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 272 del 25.10.2008.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 marzo 2010 —  
Sviluppo Italia Basilicata SpA/Commissione europea**

(Causa C-414/08 P) <sup>(1)</sup>

*[Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Riduzione del contributo finanziario — Sovvenzione globale per la realizzazione di misure di incentivazione alle piccole e medie imprese — Data di scadenza per la realizzazione degli investimenti — Potere discrezionale della Commissione]*

(2010/C 134/07)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Sviluppo Italia Basilicata SpA (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, agente, avv. A. dal Ferro)

**Oggetto**

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-176/06, Sviluppo Italia Basilicata/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto, da un lato, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 aprile 2006, C(2006) 1706, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale [a favore] della sovvenzione globale per la realizzazione di misure di incentivazione alle PMI operanti nella regione Basilicata in Italia, concesso nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nell'obiettivo I in Italia, e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno che sarebbe stato causato per effetto di tale decisione

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Sviluppo Italia Basilicata SpA è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 301 del 22.11.2008.